

PROVINCIA DI VICENZA

**Settore Gestione delle Risorse faunistiche,
Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport**

caccia@provincia.vicenza.it - provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

VICENZA - Contrà SS. Apostoli, 18 - Tel. 0444/908350 - Fax 0444/908338 - Partita I.V.A.: 496080243 - Codice Fiscale: 0496080243

Prot. n. **46159**

Vicenza, 6 Luglio 2015

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso.
Verifiche.

- Ai COMUNI della provincia di Vicenza
- Agli AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
- Ai COMPENSORI ALPINI
- Alle ASSOCIAZIONI VENATORIE – Sezioni provinciali

Loro Sedi

Trasmessa via pec

Questa Amministrazione deve rilasciare, ai sensi art. 20 l.r. n. 50/1993 e smi, l'autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ai cacciatori che ne facciano richiesta.

A tale riguardo, vista la l.r. 23/2013 e preso atto delle indicazioni esplicative della D.G.R. n. 1987 del 28/10/2013, d'intesa con il Settore Avvocatura e con il Settore Urbanistica della Provincia, si comunica, per opportuna conoscenza, la procedura che si intende seguire, a maggior tutela di coloro che esercitano l'attività venatoria da appostamento, con invito agli A.T.C., ai compensori alpini e alle associazioni venatorie di rendere edotti i rispettivi iscritti.

Anzitutto si ribadisce che l'autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso non costituisce titolo edilizio per la realizzazione di interventi, strutture, opere o altro. Tali interventi, infatti, risultano subordinati al rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 23/2013.

Se il richiedente, al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione venatoria, è già in possesso del titolo edilizio e/o dell'autorizzazione paesaggistica (se dovuta), ne indica nel modulo di domanda la data e il numero (autodichiarazione).

Se, invece, il titolo edilizio e/o l'autorizzazione paesaggistica sono rilasciati in data successiva al rilascio dell'autorizzazione venatoria, quest'ultima, a cura del Titolare, dovrà essere accompagnata, a pena di inefficacia e decadenza, da:

- **copia del titolo edilizio e/o dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora questa sia dovuta;
- **copia della DIA/SCIA** per strutture rimosse al cessare delle necessità (art. 3 - c. 1 - l.r. 23/2013) ovvero opere allestite non prima del **1° settembre e rimosse entro la fine della stagione venatoria e comunque non oltre la fine del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di allestimento;
- **copia della comunicazione inviata al Comune, con timbro di ricevimento**, per opere precarie **da rimuovere entro 90 giorni dall'allestimento** (art. 3 - c. 2 - l.r. 23/2013). Per gli appostamenti della durata di cinque anni, tale comunicazione va presentata al Comune ogni anno e la relativa copia, timbrata dal Comune, va allegata all'autorizzazione venatoria, di anno in anno.

Ciò vale sia per le autorizzazioni venatorie annuali, sia per quelle tacitamente prorogabili per i successivi quattro anni (cosiddette "quinquennali").

Copia del titolo edilizio/comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla Provincia (art. 3 comma 5 L.R.23/2013).

Fanno eccezione a quanto sopra:

- le strutture che a fine giornata **vengono totalmente smontate e rimosse;**
- gli appostamenti **realizzati con elementi vegetali naturali (rami, frasche e canne)** senza l'impiego di alcun materiale costruttivo.


Questa Provincia ha la possibilità di effettuare presso i Comuni le opportune verifiche sulla regolarità dell'appostamento per quanto riguarda il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica (se dovuta).

Qualora il modulo di richiesta dell'autorizzazione venatoria non sia stato compilato con gli estremi del titolo edilizio e/o dell'autorizzazione paesaggistica, all'autorizzazione sarà allegato un avviso contenente le indicazioni procedurali sopra illustrate, che si unisce alla presente per opportuna conoscenza.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(dott. Ferdinando Bozzo)



Allegato: Avviso

Responsabile procedimento: P. Cestaro 0444/908344

Responsabile Servizio Caccia: dr. A. Bertolotti

Allegato all'autorizzazione n. _____ del _____

AVVISO IMPORTANTE
per il Titolare dell'autorizzazione all'esercizio venatorio
da appostamento fisso

Nel ribadire che l'autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso non costituisce titolo edilizio per la realizzazione di interventi, strutture, opere o altro, che risultano subordinati al rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 23/2013,

tale autorizzazione sarà valida ed efficace solo ed esclusivamente se accompagnata da:

a) **copia dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora sia dovuta;

nonché:

b)

➤ **copia del titolo edilizio** (permesso di costruire).

oppure

➤ **copia della DIA/SCIA** per strutture rimosse al cessare delle necessità (art. 3 - c. 1 – L.R. 23/2013) ovvero opere allestite non prima del **1° settembre e rimosse entro la fine della stagione venatoria e comunque non oltre la fine del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di allestimento;

oppure

➤ **copia della comunicazione** inviata al Comune, con timbro di ricevimento, per opere precarie **da rimuovere entro 90 gg.** (art. 3 – c. 2 – L.R. 23/2013). Per gli appostamenti di cinque anni, tale comunicazione va presentata al Comune ogni anno e la relativa copia, timbrata dal Comune, va allegata all'autorizzazione venatoria di anno in anno.

Copia del titolo edilizio o della DIA/SCIA o della comunicazione **deve essere inviata per conoscenza** alla Provincia (art. 3 comma 5 L.R.23/2013).

Fanno eccezione a quanto sopra:

- le strutture che a fine giornata **vengono totalmente smontate e rimosse;**
- gli appostamenti **realizzati con elementi vegetali naturali (rami, frasche e canne)** senza l'impiego di alcun materiale costruttivo.

N.B. La Provincia potrà verificare presso i Comuni la regolarità dell'appostamento per quanto riguarda il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica (se dovuta).

IL DIRIGENTE
(dott. Ferdinando Bozzo)

